

REGOLAMENTO PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il “voto per corrispondenza”, quale mezzo mediante il quale il socio ha la possibilità, anche in via anticipata e a prescindere da ogni possibilità di confronto, di manifestare la propria volontà di voto, in conformità al vigente statuto sociale, per le materie e nei casi espressamente consentiti.

L'intero processo di voto per corrispondenza dovrà ispirarsi ai principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza come statutariamente previsto.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, gli amministratori possono consentire ai soci – prevedendolo nell'avviso di convocazione – di esprimere il proprio voto per corrispondenza, nelle forme e nei limiti previsti dallo statuto sociale, ed integrati dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque determinare di volta in volta per quali deliberazioni prevedere l'utilizzo di tale forma di voto per le assemblee ordinarie.

Il voto per corrispondenza è comunque obbligatorio per le deliberazioni che concernono il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà alternativa per il socio di esprimere, per dette materie, il voto in assemblea ma a mezzo scheda.

Sia in prima convocazione che in quelle successive, il socio che esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza conserva validità anche per le convocazioni successive alla prima.

Il socio che abbia espresso il proprio voto per corrispondenza non potrà partecipare alla assemblea, se non come mero uditore, né potrà esprimere nuovamente il proprio voto.

Resta - in ogni caso - ferma la possibilità, anche per il socio che abbia votato per corrispondenza, di partecipare e votare all'assemblea limitatamente alle deliberazioni per le quali il voto per corrispondenza non sia stato ammesso.

Art. 2 – AVVISO DI CONVOCAZIONE E INFORMAZIONE AI SOCI

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di consentire ai soci di esprimere il proprio voto per corrispondenza e ove previsto dallo statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere, fermo quanto previsto dallo statuto:

- (i) per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione;
- (ii) le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza consistenti, almeno, in:

- a. descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento delle schede per l'espressione del voto per corrispondenza, (di seguito, anche la "scheda" o le "schede") e per la loro corretta compilazione;
- b. descrizione delle modalità e tempistiche di consegna della scheda;
- c. descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento della documentazione oggetto di delibera assembleare definite dal Consiglio di Amministrazione;
- d. eventuale soggetto, nominato per collaborare sotto la direzione del Comitato elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di raccolta, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza, comprese quelle di spoglio.

Qualora le predette istruzioni per esercitare il voto per corrispondenza non siano riportate direttamente nell'avviso di convocazione, quest'ultimo dovrà riportare l'indicazione delle modalità alternative con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci sul sito internet della Cooperativa e rese disponibili in formato cartaceo presso le commissioni territoriali o, in alternativa, con modalità che dovranno comunque garantire una diffusione delle informazioni stesse almeno equivalente alla pubblicazione con l'avviso di convocazione.

Art. 3 – SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Il socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando la scheda di voto per corrispondenza, fornita dalla Cooperativa secondo le tempistiche e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, previa adeguata identificazione del socio stesso.

La scheda di voto per corrispondenza è personale per ciascun Socio e dovrà contenere, almeno:

1. gli estremi dell'assemblea di riferimento;
2. le proposte di deliberazione espresse in forma sintetica;
3. gli appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte;

Quando la votazione riguarda delibere diverse dall'elezione delle cariche sociali, la scheda dovrà riportare anche:

4. le generalità del socio votante;
5. la data e la sottoscrizione del socio.

Le modalità per l'esercizio del voto per corrispondenza per il solo rinnovo delle cariche sociali saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione garantendo la segretezza del voto espresso.

Art. 4 – ISTRUZIONI PER IL VOTO

La scheda di voto per corrispondenza, come statutariamente previsto, dovrà essere utilizzata, presso le Commissioni territoriali e/o seggi all'uopo istituiti, nei termini e nelle modalità di volta in volta fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di consegna della scheda di voto per corrispondenza nel rispetto dei principi statutari e, comunque, secondo modalità tecniche che non consentano di conoscere l'espressione di voto prima delle operazioni di spoglio, potendo – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – adottare la modalità di voto e deposito a della scheda in formato cartaceo in apposite urne rese disponibili presso i seggi appositamente istituiti.

In ogni caso, al fine di consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto nella assemblea di riferimento ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso socio, il socio potrà votare per corrispondenza esclusivamente previa sua adeguata identificazione.

All'atto della consegna della scheda di voto per corrispondenza, il personale incaricato provvederà a identificare il Socio, indicandone le generalità su apposito registro, per consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto al Socio ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso Socio o la sua successiva espressione di voto in assemblea.

La scheda di voto per corrispondenza ricevuta personalmente dal socio dovrà prima essere compilata presso le Commissioni territoriali e/o seggi all'uopo istituiti per il voto per corrispondenza, in uno spazio riservato e dedicato alla compilazione, poi dovrà essere inserita in una busta chiusa, garantendo comunque l'anonimato del voto riguardante il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso di voto per il rinnovo delle cariche sociali, la scheda di voto sarà inserita in una busta unitamente a una ulteriore busta contenente la copia fotostatica del documento di riconoscimento del singolo socio esibito per la consegna della scheda per il voto.

La busta contenente la scheda di voto verrà introdotta dal Socio stesso in un'apposita urna sigillata, alla presenza del personale addetto alla supervisione delle operazioni di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi direttamente in assemblea.

Non è possibile per i Soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto la scheda di voto per corrispondenza.

Pertanto, saranno considerati validi solamente i voti per corrispondenza pervenuti nei seggi appositamente istituiti nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di convocazione, in conformità allo statuto e, per quanto ivi non previsto, al presente Regolamento.

Rimane ferma la possibilità che ciascun socio intervenga fisicamente all'assemblea ed esprima il voto tramite scheda direttamente in assemblea. Anche in questo caso, nel caso di voto per rinnovo delle cariche sociali, la busta contenente la scheda di voto sarà inserita in una busta unitamente a una ulteriore busta contenente la copia fotostatica del documento di riconoscimento del socio votante, esibito per chiedere la consegna della scheda di voto.

La data di ricezione della scheda è attestata dagli incaricati della Cooperativa presso i seggi istituiti.

Le schede ricevute con modalità diverse da quelle previste dall'avviso di convocazione ovvero comunque prive della espressione del voto o non riconducibili a un socio avente diritto al voto, si ritengono come non pervenute e, pertanto, non saranno computate ai fini della costituzione dell'assemblea, né ai fini della votazione.

Le schede di voto per corrispondenza saranno raccolte e conservate secondo modalità idonee a garantire che esse possano essere aperte unicamente per lo spoglio delle schede medesime, senza che prima di tale momento alcuno possa avere cognizione dell'espressione di voto.

Il voto così espresso sarà computato unitamente ai voti espressi in assemblea.

Art. 5 – SPOGLIO

Lo spoglio dei voti ricevuti per corrispondenza sarà affidato a degli scrutatori sotto la direzione ed il controllo del Comitato Elettorale che ha funzione di verifica e garanzia del corretto espletamento delle operazioni di voto.

Lo spoglio avverrà sotto la direzione del Comitato Elettorale, o suoi delegati, a chiusura di tutte le urne e comunque entro la chiusura dell'assemblea con la proclamazione assembleare dell'esito delle votazioni.

In relazione al voto per corrispondenza presso i seggi istituiti, per ciascun seggio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da due membri della Commissione, attestante il numero dei voti pervenuti e l'elenco dei Soci votanti anche ai fini della verifica della costituzione dell'assemblea. Il contenuto di detto verbale dovrà restare segreto e riservato. Il verbale, in originale, dovrà pervenire senza indugio al Consiglio di Amministrazione e comunque entro la data dell'assemblea generale dei soci chiamata a votare sui medesimi punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, individuare soggetti o società cui – in ragione della loro imparzialità e professionalità – affidare lo svolgimento delle operazioni di raccolta, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza nel suo complesso.

Lo spoglio di tutte le schede votate, potrà avvenire anche in luogo diverso da quello nel quale si svolge l'assemblea purché siano spogliate tutte nello stesso luogo.

La conservazione delle schede contenute nelle urne dislocate presso i seggi istituiti presso le commissioni territoriali e di quelle votate direttamente in assemblea è responsabilità del Comitato elettorale.

Nel corso dell'assemblea di riferimento verrà altresì redatto il consueto verbale della seduta nel quale saranno dettagliati tanto i risultati del voto espresso in assemblea, quanto di quelli pervenuti per corrispondenza anche presso le Commissioni territoriali, ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto dell'ordine del giorno come proclamato dal Presidente.

Durante l'assemblea dei soci di riferimento, al termine delle votazioni, il Presidente dell'assemblea potrà, nel rispetto delle prescrizioni di legge, prorogare la seduta assembleare e indicare la data, non superiore a 15 giorni, e l'orario per la prosecuzione dell'assemblea e consentire, nel frattempo, lo spoglio di tutte le schede.

Le schede di voto per corrispondenza saranno, infine, conservate agli atti al termine dello spoglio anche per consentire eventuali verifiche.

Dello spoglio sarà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare i voti e il relativo votante mentre, per l'elezione delle cariche sociali, i votanti e i voti espressi, nel rispetto della segretezza del voto.

Art. 6 – COMITATO ELETTORALE

Come statutariamente previsto, le operazioni relative al voto per corrispondenza dovranno essere supervisionate dal Comitato elettorale con funzione di verifica e garanzia del corretto andamento delle operazioni medesime.

Per la composizione del Comitato elettorale si rinvia alle norme di statuto che espressamente disciplinano la composizione e la nomina dei suoi componenti.

Art. 7 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia circa il voto per corrispondenza verrà risolta mediante ricorso alle procedure statutarie.